

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 7 MARZO 1951

(84<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Facoltà dell'Azienda nazionale autonoma della strada di trasportare all'esercizio successivo gli ordini di accreditamento emessi sui capitoli di parte ordinaria » (N. 1515) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 817
MARCONCINI, <i>relatore</i> . . . . .	816

« Concessione di un contributo straordinario annuo di lire 10 milioni, per la durata di un quinquennio, a favore del comune di Salsomaggiore » (N. 1555):

PRESIDENTE . . . . .	817
TAFURI, <i>relatore</i> . . . . .	817
TOMÈ . . . . .	817
FORTUNATI . . . . .	817
LANZETTA . . . . .	817
RUGGERI . . . . .	817

(Discussione)

« Aumento del contributo previsto dall'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, a favore delle Casse di assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti » (N. 1516) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 818, 819
RUGGERI . . . . .	818, 819
ZOLI . . . . .	818, 819
MARCONCINI . . . . .	819
UBERTI . . . . .	819

(Seguito della discussione)

« Trattamento di quiescenza degli insegnamenti elementari » (N. 935):

PRESIDENTE . . . . .	819
RUGGERI . . . . .	821, 824, 826
ZOLI . . . . .	821, 824, 825, 826
FORTUNATI . . . . .	821
MOTT, <i>relatore</i> . . . . .	825, 826

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Armato, Bertone, Braccesi, Fortunati, Giacometti, Lanzetta, Li Causi, Marconcini, Montagnani, Mott, Ottani, Paratore, Pellegrini, Perini, Pietra, Reale Vito, Ruggeri, Tafuri, Tomè, Uberti, Valmarana, Zanardi, Zoli e Zotta.

RUGGERI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Facoltà dell'Azienda nazionale autonoma della strada di trasportare all'esercizio successivo gli ordini di accreditamento emessi sui capitoli di parte ordinaria » (N. 1515) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Facoltà dell'Azienda nazionale autonoma della strada di trasportare all'esercizio successivo gli ordini di accreditamento emessi sui capitoli di parte ordinaria ».

Prego l'onorevole Marconcini, relatore su questo disegno di legge, di riferirne ai colleghi.

**MARCONCINI, relatore.** L'articolo unico di questo disegno di legge dice esattamente: « Gli ordini di accreditamento emessi dalla Azienda nazionale autonoma della strada a carico della parte ordinaria del bilancio, rimasti in tutto od in parte inestinti alla fine dell'esercizio, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo purchè non siano stati emessi in conto residui ».

Osservo anzitutto che la legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato stabilisce che le somme riscosse dai funzionari delegati sull'apertura di crediti e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio al quale si riferiscono possono essere trattenute soltanto per pagamento di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto. L'articolo 61 di detta legge aggiunge che un rendiconto di tali pagamenti deve essere presentato entro il 30 settembre di ogni anno, dopo di che le somme non erogate debbono versarsi in Tesoreria. A questa disposizione della legge di contabilità sono state già apportate deroghe in passato. Esattamente la più recente risale al 1948. E perchè le deroghe? Perchè l'applicazione dell'articolo 61, se fosse fatta con assoluta rigidità, porterebbe come conseguenza l'annullamento degli ordini di accreditamento e poi, in un secondo tempo, la loro rinnovazione nel nuovo esercizio. Nell'intervallo, che può anche essere lungo, il funzionario delegato non avrebbe mezzi per poter provvedere al pagamento. Allora, appunto a cagione di questa esigenza pratica, il legislatore ha già autorizzato una deroga al principio

sancito dall'articolo 61. Esattamente io ho trovato un decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 70, che ha stabilito che « gli ordini di accreditamento emessi in conto competenza dal Ministro dei lavori pubblici a carico della parte ordinaria del bilancio, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'esercizio, si possono trasferire integralmente o per la parte inestinta all'esercizio successivo purchè non emessi in conto residui ». È esattamente la medesima formula adoperata nel disegno di legge in esame. Aggiungo che con altro provvedimento legislativo del 1948 una disposizione analoga era stata approvata in riferimento agli ordini di accreditamento emessi per le opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale e di bacini montani ed anche per i lavori di ripristino per opere pubbliche distrutte o danneggiate dalla guerra. Abbiamo perciò due deroghe, una per il Ministero dei lavori pubblici, l'altra per il Ministero dell'agricoltura.

Ora con questo disegno di legge si vuole estendere all'Azienda autonoma della strada il contenuto sostanziale di questi decreti legislativi del 1948. Questa estensione risponde ad esigenze pratiche come le due precedenti estensioni. Per conseguenza la richiesta contenuta nel disegno di legge mi sembra che non possa essere rifiutata. A fianco a questa opinione faccio presente poi che c'è il parere favorevole della Corte dei Conti a sezioni riunite.

Concludendo, propongo l'accoglimento del disegno di legge e ritengo che la Commissione potrebbe anche esprimere un voto nel senso che la Commissione di studio esistente presso il Ministero del tesoro per la revisione della legge di contabilità generale dello Stato tenga conto anche di questo problema per studiarne una soluzione generale, affinchè non accada che di tanto in tanto, per questioni specifiche, si debbano rinnovare questi disegni di legge.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare, pongo ai voti l'articolo unico del disegno di legge:

*Articolo unico.*

Gli articoli di accreditamento emessi dalla Azienda nazionale autonoma della strada a carico della parte ordinaria del bilancio, rimasti in tutto od in parte inestinti alla fine dell'esercizio, possono essere trasportati integral-

mente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo purchè non siano stati emessi in conto residui.

(È approvato).

Resta inteso che la Presidenza della Commissione s'incaricherà di far pervenire al Ministro del tesoro il voto formulato dall'onorevole relatore.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Concessione di un contributo straordinario annuo di lire 10 milioni, per la durata di un quinquennio, a favore del comune di Salsomaggiore » (N. 1555).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario annuo di lire 10 milioni, per la durata di un quinquennio, a favore del comune di Salsomaggiore ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tafuri.

TAFURI, *relatore*. Onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che prevede lo stanziamento di un contributo straordinario di 10 milioni di lire per 5 anni a Salsomaggiore. Il comune di Salsomaggiore, dove, come è noto, esiste un'azienda termale che è amministrata direttamente dallo Stato, ha fatto presente che deve sopportare un onere veramente gravoso per il perfezionamento dei servizi pubblici necessari per mantenere questo centro di cure sempre all'altezza della sua fama internazionale.

Come i colleghi ricorderanno, la nostra commissione ha già discusso ed approvato un disegno di legge analogo che riguardava il comune di Montecatini. La differenza tra i due disegni di legge consiste in questo: mentre per il primo la proposta era di devolvere al Comune una percentuale degli introiti della azienda, il che era anche giustificato dal fatto che l'Azienda delle terme di Montecatini è in concessione a una società, in questo disegno di legge, invece, essendo l'Azienda termale gestita direttamente dallo Stato, si propone di dare questo contributo, non in ragione percentuale delle entrate, ma in una misura fissa per cinque anni e con l'iscrizione, diremo così, del debito sul bilancio del Tesoro. Questa, a mio avviso, è

una anormalità e costituirebbe un pessimo precedente.

Essendo questa di Salsomaggiore una gestione diretta dello Stato, io propongo, fermo restando l'entità e la durata del contributo, che la spesa sia fatta gravare sul bilancio della Azienda.

TOMÈ. Riterrei necessario conoscere prima lo stato di questo bilancio.

TAFURI, *relatore*. Posso assicurare che il bilancio è attivo.

FORTUNATI. Il problema però non riguarda soltanto il destinatario dell'onere, perchè nel disegno di legge viene anche previsto un meccanismo per i versamenti. È evidente allora che tutto deve essere modificato, perchè all'articolo 2 è detto che i versamenti avverrebbero soltanto quando i Ministeri delle finanze e dell'interno avessero esaminato la relazione del Comune.

TAFURI, *relatore*. Appunto in considerazione di ciò, io ho già preparato, d'accordo con il Presidente, un nuovo testo del disegno di legge steso in analogia al provvedimento che abbiamo appunto per le Terme di Montecatini.

LANZETTA. Domando perchè dobbiamo precisare una cifra di 10 milioni e non stabilire una percentuale sugli introiti dell'Azienda?

PRESIDENTE. Si tratta di bisogni concreti e ben precisati dal Comune, bisogni che non possono essere fronteggiati con disponibilità di carattere aleatorio, quale sarebbe la percentuale.

RUGGERI. Sono d'accordo con il Presidente in questo. È preferibile questo sistema che fissa una precisa consistenza dei fondi. È anche una questione di ordine amministrativo.

PRESIDENTE. Se nessun'altro domanda di parlare, passiamo alla discussione e votazione degli articoli nel nuovo testo preparato dal relatore, di cui do lettura:

**Art. 1.**

È assegnato al comune di Salsomaggiore un contributo straordinario annuo di lire 10 milioni, per la durata di un quinquennio a partire dall'esercizio finanziario 1950-51.

Tale contributo sarà iscritto tra le spese generali del bilancio dell'Azienda termale demaniale di Salsomaggiore.

(È approvato).

## Art. 2.

L'erogazione del contributo di cui al precedente articolo è subordinato alla espressa condizione che il relativo importo sia dal Comune devoluto alla esecuzione di opere igieniche, sanitarie e stradali, nonché alla esecuzione di opere intese a migliorare l'attrezzatura della stazione termale, in modo da soddisfare le maggiori esigenze dei pubblici servizi inerenti al suo funzionamento ed a quelle iniziative intese ad abbellire ed a rendere più confortevole la stazione medesima.

(È approvato).

## Art. 3.

Il pagamento del contributo assegnato al Comune a norma dell'articolo 1 sarà effettuato a cura dell'Azienda demaniale. A tale scopo il Comune, negli anni successivi alla prima riscossione, dovrà inviare entro il 31 marzo ai Ministeri delle finanze, Direzione generale del Demanio, e dell'interno, Direzione generale dell'Amministrazione civile, una relazione controfirmata dal Prefetto, comprovante l'impiego delle somme introitate nell'anno precedente per il titolo suaccennato al fine di ottenere, semprechè l'impiego stesso sia riconosciuto regolare da parte delle due Amministrazioni interessate, il pagamento del contributo dell'anno successivo.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo previsto dall'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, a favore delle Casse di assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti » (N. 1516) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo previsto dall'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, a favore delle Casse

di assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti ».

Con questo disegno di legge si propone di aumentare il contributo annuo a favore delle Casse di assistenza e di previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti. Il provvedimento si divide in due parti in quanto prevede lo stanziamento di sei milioni di lire per l'esercizio 1949-50 e quello di 15 milioni di lire per l'esercizio 1950-51.

Per quanto riguarda la copertura, all'articolo 2 è detto che per l'esercizio 1949-50 al maggior onere viene fatto fronte con una quota parte delle maggiori entrate accertate con la legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni allo Stato di previsione per l'esercizio finanziario 1949-50 (8° provvedimento), mentre per l'esercizio 1950-51 si provvede con i fondi iscritti al capitolo 195 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.

Ora, io devo anzitutto domandare alla Commissione se essa intenda approvare la parte del provvedimento che riguarda il contributo per il 1949-50, se cioè consente ad erogare somme per esercizi ormai scaduti e definitivamente chiusi.

RUGGERI. Dal punto di vista formale, per quanto concerne gli esercizi passati, sono d'accordo con il Presidente. Nel merito, però, osservo che questa Cassa di assistenza e di previdenza riceveva prima della guerra un contributo di un milione che noi, oggi, con questo disegno di legge portiamo a 15 milioni. Mi sembra in sostanza che l'aumento non sia adeguato, se si prende come base la svalutazione della moneta.

PRESIDENTE. Onorevole Ruggeri, è proprio continuando a fare di questi calcoli aritmetici che si rischia di compromettere definitivamente la situazione monetaria.

RUGGERI. Sono ben altre le spese che incidono dannosamente nella vita del Paese. Io proporrei comunque, che questo contributo particolare per gli scrittori, gli autori drammatici e musicisti venisse portato, invece che a 15 milioni, a 30 milioni.

ZOLI. Io proporrei di seguire la linea del disegno di legge e, in un secondo tempo, visto che dovremo un giorno esaminare tutto il problema della erogazione di certe somme,

quando cioè figureranno organicamente nel bilancio dello Stato tutte le entrate che provengono dallo spettacolo, vedremo quale parte di queste somme potrà essere destinata a questi fini di assistenza.

**RUGGERI.** Nello spirito delle considerazioni fatte dall'onorevole Zoli, riservandoci cioè di esaminare in altra sede il problema generale, dichiaro di ritirare le mie proposte di emendamento.

**ZOLI.** Per quanto riguarda poi il contributo relativo al 1949-50 ritengo che sarebbe necessario conoscere con precisione il contenuto della legge 10 agosto 1950, n. 658, che prevede alla copertura, perchè se in questa legge fosse indicata questa somma come destinazione futura, la retroattività del nostro operato desterebbe minori preoccupazioni.

**MARCONCINI.** Io ritengo fermamente che un esercizio già scaduto non può essere riaperto per nessuna ragione e quindi se noi deliberiamo questo contributo per l'esercizio 1949-50, chiuso, scaduto, consunto, andiamo radicalmente contro la legge fondamentale di contabilità dello Stato. Sarebbe poi oltremodo opportuno conoscere un po' meglio come funziona questa Cassa e sapere dove questi denari vanno a finire e quali scopi raggiungono.

**UBERTI.** A me sembra di ricordare che nell'ottavo provvedimento di variazione allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 non è fatto cenno di questa destinazione.

**PRESIDENTE.** Proporrei di rinviare la discussione e di pregare il collega Uberti di assumere le necessarie informazioni per poterci riferire in proposito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Seguito della discussione del disegno di legge:

#### « Trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari » (N. 935).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari ».

Ricordo che la nostra Commissione ha già esaminato in due precedenti sedute questo disegno di legge sul quale ha ampiamente riferito il senatore Mott.

La discussione generale su di esso è già stata esaurita. Passiamo pertanto alla discussione degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

A tutti gli insegnanti elementari di ruolo, in servizio alle dipendenze dello Stato alla data del 1° ottobre 1948 e a quelli che verranno successivamente assunti o riassunti in ruolo, nonchè alle loro famiglie, si applicano le disposizioni relative al trattamento di quiescenza vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Il personale di cui al comma precedente è soggetto, dalla stessa data del 1° ottobre 1948, alla ritenuta in conto entrate tesoro, nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

Gli insegnanti elementari incaricati o supplenti delle scuole dipendenti dallo Stato, scritti al Monte pensioni anteriormente al 1° ottobre 1942, sono soggetti, per i servizi resi a partire dal 1° ottobre 1948, alla ritenuta in conto entrate Tesoro, nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato. Detti servizi sono considerati ad ogni effetto utili a pensione.

Gli insegnanti di cui al precedente comma e le loro famiglie, all'atto della definitiva cessazione dal servizio o della morte, hanno diritto al trattamento di quiescenza in base alle norme vigenti per gli impiegati civili, tenuto anche conto del servizio precedentemente prestato con iscrizione al Monte pensioni.

Agli effetti del trattamento di quiescenza non sono valutabili i servizi resi dagli insegnanti di cui al presente articolo posteriormente al 1° ottobre dell'anno solare in cui compiono i 65 anni di età.

Il trattamento di quiescenza viene liquidato con decorrenza dalla data di cui al precedente comma oppure anche anteriormente, nei casi di comprovata inabilità fisica al servizio o di compimenti di quaranta anni di servizio utile, restando esclusa la valutazione degli eventuali servizi resi posteriormente.

Quando la pensione è liquidata per inabilità fisica o per il compimento dei quaranta anni

di servizio, essa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di liquidazione.

(È approvato).

#### Art. 3.

Per la valutazione dei servizi prestati fino al 30 settembre 1948 dagli insegnanti elementari già iscritti al Monte pensioni, si applicano le norme della legge 6 febbraio 1941, n. 176, concernente l'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari e successive modificazioni, semprechè non sia diversamente disposto dalla presente legge.

(È approvato).

#### Art. 4.

I periodi di servizio militare, anche se prestati anteriormente al 1° ottobre 1948, sono valutati con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato, salvo che i periodi stessi siano stati riconosciuti utili in misura più favorevole con provvedimento degli Istituti di previdenza e siano stati versati per intero i contributi dovuti.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge cessano i pagamenti ancora in corso per contributo di riconoscimento o di riscatto del servizio militare, rimanendo escluso, in ogni caso, il rimborso dei contributi versati.

(È approvato).

#### Art. 5.

Gli insegnanti elementari già iscritti al Monte pensioni che, anteriormente al 1° ottobre 1948, abbiano prestato servizi con iscrizione ad altri Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, hanno diritto di conseguire, all'atto della definitiva cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza loro spettante per la totalità dei servizi prestati con iscrizione agli Istituti predetti, al Monte, nonchè di quelli resi allo Stato. Il trattamento di quiescenza è liquidato con le norme statali ed è posto a totale carico dello Stato.

Gli iscritti agli Istituti di previdenza di cui al primo comma i quali, anteriormente al 1° ottobre 1948, abbiano prestato servizio con iscrizione al Monte pensioni, conseguono il trattamento di quiescenza loro spettante per la totalità dei servizi prestati, considerando i servizi con iscrizione al Monte pensioni come resi con iscrizione alla Sezione autonoma per gli insegnanti istituita con l'articolo 5 della legge 21 novembre 1949, n. 914. L'onere relativo ai servizi resi con iscrizione al Monte pensioni è posto a carico dell'Istituto liquidatore.

(È approvato).

#### Art. 6.

Nei riguardi del personale civile e militare dello Stato, il servizio reso con iscrizione al Monte pensioni in una delle categorie di cui al primo comma del successivo articolo 15 è valutabile in pensione a carico dello Stato, qualora non sia produttivo di trattamento di quiescenza a carico degli Istituti di previdenza o di altri enti.

(È approvato).

#### Art. 7.

Per gli insegnanti elementari che anteriormente al 1° gennaio 1934 furono iscritti a regolamenti speciali di comuni aventi autonomia scolastica, il trattamento di quiescenza è liquidato per tutto il servizio utile con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato e l'onere relativo è ripartito tra lo Stato e i Comuni in proporzione alla durata dei rispettivi servizi. A tali effetti il servizio reso con iscrizione al Monte pensioni è considerato come servizio di Stato.

La valutazione dei servizi resi con iscrizione ai regolamenti comunali si effettua in ogni caso in base alle norme dei regolamenti medesimi.

Il pagamento dell'intero trattamento di quiescenza viene effettuato dallo Stato, salvo rivalsa verso i Comuni delle quote poste a loro carico.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli insegnanti elementari ancora iscritti a regolamenti comunali di pensione posteriormente al 31 dicembre 1933,

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

84ª RIUNIONE (7 marzo 1951)

intendendosi in ogni caso cessata l'iscrizione ai regolamenti stessi a decorrere dal 1° ottobre 1948.

Le norme di cui al presente articolo si applicano pure ai direttori didattici, agli ispettori scolastici, agli ispettori centrali ed in genere al personale di cui all'articolo 59 dell'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari, in servizio di Stato successivamente al 30 settembre 1948.

RUGGERI. Con l'articolo 7 viene uniformato il trattamento di quiescenza per tutti gli insegnanti elementari, anche per coloro che prima dipendevano dai Comuni aventi autonomia scolastica e che godevano nella maggior parte dei casi di un trattamento più favorevole. Mi sembra invece equo che a questi insegnanti sia lasciata la facoltà di optare per il trattamento più favorevole, almeno per il periodo di servizio prestato presso i Comuni.

Proporrei, pertanto, di aggiungere, dopo il secondo comma dell'articolo 7 il seguente:

« Gli insegnanti suddetti, le loro vedove, i loro orfani minorenni hanno però facoltà di chiedere che la pensione o indennità sia liquidata per l'intera durata del servizio secondo le norme dei regolamenti speciali ai quali gli insegnanti erano iscritti fino alla data sopra indicata ».

ZOLI. Non mi sembra giusto lasciare a questi insegnanti la facoltà di optare per l'applicazione dei criteri fissati nei regolamenti cui erano iscritti, perchè tali criteri verrebbero a giocare sul loro nuovo trattamento economico che è più favorevole.

RUGGERI. Non si tratta di liquidare la pensione secondo calcoli diversi. Si tratta solo della valutazione del periodo di servizio. I Comuni accordavano il massimo della pensione dopo 30 anni di servizio, mentre invece lo Stato lo accorda dopo 40 anni.

FORTUNATI. Il problema in sostanza è questo: posto che tra le condizioni contrattuali di un dato Comune vi fosse quella per cui dopo 30 anni di servizio si aveva diritto al massimo del trattamento di quiescenza, un insegnante che nel 1934 avesse compiuto 10 anni di servizio deve andare in pensione, col

massimo, nel 1954, secondo le norme del regolamento del Comune, o nel 1964, secondo le norme dello Stato ?

ZOLI. La formula, allora, ove si volesse accettare nel merito la proposta del senatore Ruggeri, potrebbe essere questa: « Per gli insegnanti elementari che furono iscritti a regolamenti speciali di Comuni aventi autonomia scolastica, la liquidazione avverrà a richiesta dell'interessato in base alle norme dei regolamenti speciali, restando a carico del Comune la differenza tra il trattamento cui hanno diritto e quello che sarebbe loro spettato in base alle norme generali per gli impiegati civili dello Stato ».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni pongo in votazione il comma aggiuntivo nella dizione suggerita dal senatore Zoli.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con l'inclusione dell'emendamento testè approvato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 8.

Nei casi di ricongiunzione di servizi statali e di servizi resi ad enti con iscrizione a regolamento speciale di pensione, qualora gli enti medesimi avessero già risolto i loro rapporti con l'insegnante mediante la concessione del trattamento di quiescenza spettante a norma dei propri regolamenti, oppure mediante la restituzione dei contributi versati, i servizi resi agli enti stessi e allo Stato possono essere cumulati purchè l'interessato ne faccia domanda entro novanta giorni dalla definitiva cessazione dal servizio, impegnandosi a rimborsare all'ente l'importo dei contributi o dell'indennità ovvero quello delle rate di pensione riscosse contemporaneamente alla percezione di stipendi pensionabili, aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale. Il rimborso può effettuarsi in unica soluzione ovvero ratealmente, nel periodo che l'ente caso per caso riterrà di stabilire.

(È approvato).

## Art. 9.

Agli insegnanti elementari provvisti di pensione diretta a carico dello Stato, anche se originariamente liquidata dal Monte pensioni, i quali siano stati o vengano riassunti in servizio statale con percezione di stipendio, paga o retribuzione pensionabili, si applicano le disposizioni contenute nei primi tre articoli della legge 11 aprile 1938, n. 420.

Il pagamento della pensione, ove non sia stato già sospeso, cessa a partire dalla prima rata con scadenza posteriore alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data della successiva riassunzione.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge sono sospesi i recuperi in corso di quote di pensione, disposti ai sensi dell'articolo 69 dell'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari. All'atto della definitiva cessazione dal servizio, ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 11 aprile 1938, n. 420, si computano i versamenti già effettuati al Monte pensioni ai sensi del citato articolo 69.

(È approvato).

## Art. 10.

È ammesso il cumulo di una pensione diretta con una pensione vedovile o di due pensioni indirette, che siano entrambe a carico dello Stato, quando il diritto alle due pensioni sia sorto anteriormente al 1º ottobre 1948 ed almeno una di esse sia stata liquidata con le norme del Monte pensioni, anche se successivamente perequata.

(È approvato).

## Art. 11.

I decreti di cessazione dal servizio o di collocamento in quiescenza degli insegnanti elementari sono emessi dal Provveditore agli studi da cui gli insegnanti stessi amministrativamente dipendono.

Il Provveditore agli studi, all'atto della cessazione dal servizio o della morte in servizio

dell'insegnante, liquida, in via provvisoria, il trattamento di cui all'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 221.

(È approvato).

## Art. 12.

I decreti di cessazione dal servizio o di collocamento in quiescenza sono trasmessi, insieme con tutti i documenti di rito, al Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministero provvede alla liquidazione delle pensioni definitive e trasmette gli atti alla Corte dei conti, per la registrazione dei decreti di cessazione dal servizio e di liquidazione della pensione.

(È approvato).

## Art. 13.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche agli insegnanti dei giardini di infanzia all'estero, alle direttrici ed insegnanti dei giardini di infanzia delle ex-colonie italiane, mantenuti dallo Stato.

(È approvato).

## Art. 14.

Nei confronti degli insegnanti che al momento della cessazione dal servizio appartengono al ruolo coloniale istituito col regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737, nonché delle direttrici e delle insegnanti dei giardini di infanzia delle ex-colonie italiane di cui allo articolo precedente, la liquidazione del trattamento di quiescenza è effettuata dal Ministero dell'Africa italiana.

In corrispondenza alla valutazione, ai fini di pensione, dei servizi resi dagli insegnanti di cui al comma precedente con assicurazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, a termini dell'articolo 11 del regio decreto 4 gennaio 1920, n. 68, il Ministero dell'Africa italiana è sostituito all'assicurato negli eventuali diritti verso l'Istituto predetto.

Nei confronti degli insegnanti che dal ruolo coloniale siano stati o vengano trasferiti in altro ruolo statale e nei confronti dei direttori centrali, il Ministero competente alla liquida-



zione del trattamento di quiescenza subentra nei diritti di cui al precedente comma verso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Per gli insegnanti dei giardini di infanzia mantenuti all'estero dallo Stato, la liquidazione del trattamento di quiescenza è effettuata dal Ministero degli affari esteri.

(È approvato).

#### Art. 15.

A decorrere dal 1° ottobre 1948 è assunto dallo Stato l'onere delle pensioni e delle quote di pensioni già a carico del Monte pensioni liquidate o da liquidarsi a favore delle seguenti categorie di personali cessati dal servizio anteriormente alla data suddetta, nonché a favore delle loro vedove ed orfani:

1° insegnanti delle scuole elementari pubbliche mantenute dai Comuni o dallo Stato;

2° insegnanti delle scuole elementari e dei giardini di infanzia, mantenuti all'estero dallo Stato;

3° insegnanti delle scuole elementari, direttrici ed insegnanti dei giardini di infanzia delle ex-colonie italiane.

La spesa relativa grava sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

L'onere delle pensioni e delle quote di pensioni liquidate o da liquidarsi dal Monte pensioni a favore di titolari diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo è assunto, a decorrere dal 1° ottobre 1948, dalla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti di cui al precedente articolo 5.

(È approvato).

#### Art. 16.

Nei casi di pensioni ripartite anche con enti diversi dallo Stato, per le quali lo Stato, deve, a norma del precedente articolo 15, assumere l'onere delle quote già facenti carico al Monte pensioni, il pagamento integrale della pensione e dell'assegno di caroviveri viene effettuato dallo Stato, salvo rivalsa verso gli enti debitori delle quote a loro carico. Tali quote sono anticipate nell'ammontare che risulta corrisposto al 30 settembre 1948.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Stato, Monte pensioni ed altri enti per le quali il pagamento della pensione originaria viene effettuato per intero dallo Stato, a norma dell'articolo 64 dell'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari.

(È approvato).

#### Art. 17.

Per le cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° ottobre 1948, il diritto a conseguire l'indennità o la pensione viene stabilito, sia per gli insegnanti, sia per le loro vedove od orfani, in base alle norme che regolavano il trattamento di quiescenza dell'insegnante alla data della sua cessazione dal servizio. Nei casi anzidetti, qualora il diritto a trattamento di quiescenza sorga in data posteriore al 1° ottobre 1948, la liquidazione viene effettuata con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

(È approvato).

#### Art. 18.

Le domande di riscatto dei servizi di cui all'articolo 76 dell'ordinamento del Monte pensioni devono essere presentate, sotto pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Al riscatto dei servizi suddetti sarà provveduto applicando le disposizioni di cui all'ordinamento stesso, vigenti alla data del 30 settembre 1948.

I contributi ancora dovuti od in corso di pagamento alla data del 1° ottobre 1948, anche per i riscatti disposti dal Monte pensioni, sono versati allo Stato.

(È approvato).

#### Art. 19.

Il servizio prestato anteriormente al 1° ottobre 1948, senza pagamento di contributo, nell'insegnamento presso asili costituiti in ente morale e non iscritti al Monte pensioni, è utile ai fini del trattamento di quiescenza,

ma in tal caso dalla pensione o dalla indennità si detrae una quota proporzionale al maggior numero di anni di cui l'interessato beneficia per effetto del servizio prestato in detti asili.

(È approvato).

Art. 20.

I contributi dovuti e non corrisposti al Monte pensioni dagli insegnanti aventi diritto al trattamento di quiescenza a carico dello Stato, nonché quelli degli enti dai quali gli insegnanti stessi dipendevano, sono dovuti allo Stato.

(È approvato).

Art. 21.

I versamenti volontari effettuati al Monte pensioni sono rimborsati, a cura del Ministero della pubblica istruzione, su domanda, agli insegnanti od ai loro aventi causa, nell'importo accreditato al 30 settembre 1948. In mancanza della domanda detto rimborso viene eseguito all'atto della liquidazione del trattamento di quiescenza.

(È approvato).

Art. 22.

Per attendere alla liquidazione del trattamento di quiescenza dei maestri elementari e delle loro famiglie possono essere comandati a prestare servizio presso il Ministero della pubblica istruzione insegnanti elementari di ruolo nel numero complessivo non superiore a cinquanta, di cui dieci per il corrispondente servizio della Ragioneria centrale presso il Ministero predetto.

Può inoltre essere disposto il comando di maestri elementari presso i Provveditorati agli studi, per i servizi che i Provveditorati stessi debbono svolgere in base alle norme contenute nella presente legge, in numero complessivo non superiore a cento.

Il comando del personale di cui al primo comma viene disposto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; quello del personale di cui al secondo comma viene disposto con de-

creto del competente Provveditore agli studi, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

I maestri distaccati alla data del 1° ottobre 1948 presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza, in base all'articolo 116 dell'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari, approvato con legge 6 febbraio 1941, n. 176, continueranno a prestare servizio, nella posizione di comando e senza necessità di successive conferme triennali, presso la predetta Direzione generale, per i servizi amministrativi tecnici e contabili degli Istituti di previdenza da essa amministrati. Tuttavia otto di tali maestri sono restituiti a disposizione del Ministero della pubblica istruzione e vengono compresi nel contingente dei cinquanta insegnanti di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti gli emolumenti spettanti ai maestri elementari comandati presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza sono a carico dei bilanci degli Istituti stessi, che provvedono ad effettuare a favore dello Stato il pagamento delle ritenute in conto entrate Tesoro eseguite sugli emolumenti stessi.

RUGGERI. Ma questa è materia di regolamento. Si potrebbe sopprimere benissimo.

ZOLI. Tutte queste norme infatti dovevano essere contenute in un regolamento e sono state introdotte di peso nel disegno di legge allorchè il Consiglio di Stato ha deciso che si dovesse procedere con un atto legislativo. Anche io sono del parere che l'articolo può essere benissimo soppresso.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la soppressione dell'articolo 22 che è stato già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Art. 23.

In dipendenza del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, il Monte pensioni per gli insegnanti elementari, istituito in Ente morale con legge 16 dicembre 1878, n. 4646 (Serie 2ª) è soppresso con effetto dal 1° ottobre 1948.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

84<sup>a</sup> RIUNIONE (7 marzo 1951)

Il patrimonio del Monte predetto viene ripartito tra lo Stato e la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti con le norme dei successivi articoli 24 e 28.

ZOLI. Propongo che la votazione su questo articolo avvenga dopo che abbiamo esaminato l'articolo 28 nel quale viene precisata la suddivisione del patrimonio del Monte e sul quale probabilmente sorgerà discussione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la votazione di questo articolo è rinviata a dopo che sarà stato discusso l'articolo 28. Segue l'articolo 24:

## Art. 24.

Ai fini della ripartizione di cui al comma secondo del precedente articolo, si considerano estinti i crediti del Monte verso lo Stato per contributi dovuti e non versati e per quote di pensioni e indennità, per pensioni inerenti al cessato regime austro-ungarico ed interessi e spese relative, per caroviveri e indennità di caropane, nonché i debiti del Monte verso lo Stato per quote di pensioni e indennità.

L'importo globale dei versamenti volontari accreditati al 30 settembre 1948 dal Monte pensioni, di cui al precedente articolo 21, è versato allo Stato.

(È approvato).

## Art. 25.

Entro il 31 dicembre 1950 viene compilato il bilancio tecnico della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti riferito alla data del 1° ottobre 1948, da approvarsi dal Ministro per il tesoro, al fine di accertare il valore delle riserve matematiche per gli oneri latenti e maturati relative agli insegnanti in servizio ed ai titolari di pensione passati, con decorrenza dal 1° ottobre 1948, dal Monte pensioni alla Sezione predetta.

MOTT, *relatore*. Propongo, per ovvie ragioni, che la data del 31 dicembre 1950, ormai trascorsa, venga mutata in quella del 31 dicembre 1951.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento tendente a sostituire alla data

del 31 dicembre 1950 quella del 31 dicembre 1951. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 25 così modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

## Art. 26.

Le spese e le entrate della gestione Monte pensioni per gli insegnanti elementari avvenute dal 1° ottobre 1948 in poi si imputano alla gestione della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, la quale subentra a quella del Monte pensioni con effetto dalla data predetta. Le Amministrazioni competenti sono all'uopo autorizzate, su richiesta della Sezione ed eseguire il trasferimento a nome della medesima dei titoli di proprietà del Monte pensioni.

(È approvato).

## Art. 27.

Le spese di Amministrazione sostenute e da sostenersi dal 1° ottobre 1948 in poi per il funzionamento dei servizi già di competenza del Monte pensioni per gli insegnanti elementari sono forfaitariamente valutate in lire 100 milioni, una volta tanto.

MOTT, *relatore*. Propongo che sia soppressa la parola «forfetariamente» dato che nell'articolo è già espresso chiaramente il concetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento soppressivo della parola «forfetariamente». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 27 così modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

## Art. 28.

La consistenza patrimoniale del Monte pensioni risultante al 31 dicembre 1948 dal rendiconto consuntivo dell'anno medesimo, quale

## V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

84ª RIUNIONE (7 marzo 1951)

residua dopo l'applicazione del precedente articolo 24, viene ripartita come segue:

a) alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, per l'importo necessario ad assicurare la copertura delle riserve matematiche di cui all'articolo 25 e della spesa di lire 100 milioni di cui all'articolo 27;

b) allo Stato, per l'importo rimanente.

Il versamento di cui alla lettera b) sarà eseguito in cinque rate uguali scadenti rispettivamente il 31 dicembre degli anni dal 1951 al 1955, decorrendo sulle somme a versare il saggio d'interesse del 4,25 per cento.

RUGGERI. Noi riteniamo che alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti debba essere versata anche un'altra quota del patrimonio del Monte in modo che possa essere corrisposta l'indennità di buon'uscita agli insegnanti, come avviene per tutti gli impiegati dello Stato.

ZOLI. L'indennità di buon'uscita non viene liquidata dallo Stato, ma dall'E.N.P.A.S. Comunque è bene che la Commissione sia informata su tale questione. Come ha esposto a suo tempo il relatore, questo disegno di legge trae origine dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066. Questo decreto, rimesso alla Camera dei deputati per la ratifica, fu emendato con una disposizione del genere di quella che propone l'onorevole Ruggeri; fu aggiunto cioè un articolo con il quale si diceva che, detratte le riserve matematiche necessarie per effettuare la liquidazione delle pensioni, il resto veniva devoluto all'E.N.P.A.S. Quando questo stesso decreto venne all'esame del Senato per la ratifica, si tenne conto del fatto che c'era quest'altro disegno di legge, n. 935, pervenuto al Senato anteriormente alla ratifica approvata dalla Camera e la Commissione speciale di ratifica approvò soltanto l'articolo 1 e rimandò il provvedimento alla Camera perchè riapprovasse anche essa soltanto l'articolo 1, cioè il decreto puro e semplice, riservandosi di discutere in sede del disegno di legge n. 935 la questione che aveva formato oggetto dell'articolo 2 aggiunto dalla Camera. La Camera ha riapprovato il disegno di legge di ratifica introducendo di nuovo l'emendamento che era stato tolto dal Senato e rimandando di nuovo il

provvedimento alla Commissione speciale di ratifica del Senato, la quale ha deciso di sospendere ogni deliberazione in attesa appunto della decisione della nostra Commissione su questo punto. Questa è la situazione in termini parlamentari fino ad oggi.

RUGGERI. Sa il relatore quale è la differenza tra i versamenti fatti dagli impiegati statali e i versamenti fatti dagli insegnanti?

MOTT, *relatore*. Dal 1879 al 1894 gli insegnanti hanno versato il 3 per cento, dal 1895 al 1908 il 4 per cento, dal 1909 al 1922 il 5 per cento, dal 1923 al 1926 il 7 per cento, dal 1927 al 1948 l'8 per cento.

ZOLI. In sostanza fino al 1923 gli insegnanti hanno versato una quota anche inferiore a quella versata dagli statali.

RUGGERI. È al 1928 che risale la riforma della previdenza per gli impiegati dello Stato. Dal 1928 in poi gli impiegati dello Stato hanno versato il 6 per cento al Tesoro e l'uno per cento alle opere di previdenza: questo dà loro diritto alla pensione e alla buon'uscita. Dal 1928 in poi gli insegnanti hanno versato al Monte pensioni l'8 per cento: questo non dà loro diritto alla indennità di buon'uscita. Questi sono i termini da cui bisogna partire. Questo maggior contributo versato dagli insegnanti è servito proprio per costituire quella consistenza patrimoniale che nel 1949 lo Stato ha trovato in Cassa: circa 9 miliardi.

ZOLI. Poco più di 7 miliardi, onorevole Ruggeri, e allo stato contabile.

RUGGERI. La sostanza è che questi fondi, anche se non erano immediatamente disponibili, c'erano e lo Stato li ha presi. Ora, è giusto che, uniformato il trattamento di pensione e tutto il trattamento di previdenza e assistenza, a quelli che hanno versato di più non si dia un trattamento di buona uscita? Io non comprendo le obiezioni dei colleghi dal momento che questo fondo gli insegnanti se lo sono costituito da sé e che i fondi per le buone uscite ci sono. Noi chiediamo che questi fondi siano restituiti a chi li ha versati. Possiamo fare anche una contabilizzazione esatta e allora sarei del parere di sospendere la discussione e di rimandarla magari a domani.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni resta stabilito il rinvio alla seduta di

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

84ª RIUNIONE (7 marzo 1951)

domani della discussione su questo articolo, al fine di poter ulteriormente chiarire la entità di questa percentuale.

Do lettura dell'articolo 29.

Art. 29.

Sono chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza — Sezione seconda per l'Amministrazione degli Istituti di previdenza, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato

1º settembre 1947, n. 883 —, esperti in materia degli ordinamenti degli Istituti stessi in numero non superiore a due.

Gli esperti di cui al comma precedente sono nominati, ogni quadriennio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro.

(*È approvato*).

Il seguito di questa discussione è rinviato alla seduta di domani.

La riunione termina alle ore 12,20.